



COMUNE DI OLBIA

IL SINDACO

Preso atto delle numerose segnalazioni relative alla fuoriuscita di odori sgradevoli dalle caditoie per la raccolta delle acque meteoriche, situate nelle vie: degli Ontani, dell'Oleandro, dei Lecci, Lanfranco e Pozzo;

Rilevato che nella rete di raccolta delle acque meteoriche ubicata nelle suddette vie sono presumibilmente collegate diverse utenze fognarie;

Visto l'art. 51 comma 4 lettera b-bis) della L.R. 9/2006, che attribuisce ai Comuni le funzioni relative a: "rilascio delle autorizzazioni allo scarico in pubblica fognatura, irrogazione delle sanzioni amministrative relative, introito e destinazione dei proventi al finanziamento di interventi di prevenzione e riduzione dell'inquinamento dei corpi idrici";

Preso atto che "l'autorità competente al controllo è autorizzata a effettuare le ispezioni, i controlli e i prelievi necessari all'accertamento del rispetto dei valori limite di emissione, delle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzatori o regolamentari e delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi. Il titolare dello scarico è tenuto a fornire le informazioni richieste e a consentire l'accesso ai luoghi dai quali origina lo scarico" ai sensi dell'art. 129 comma 1 del D.Lgs. 152/06 e successive modificazioni;

Ritenuto di dover intervenire con urgenza al fine di evitare dispersioni di reflui nell'ambiente;

Visto l'art. 50 del D.Lgs. 267/2000;

ORDINA

1. Ai proprietari di immobili ubicati nelle vie: degli Ontani, Dell'Oleandro, dei Lecci, Lanfranco, Pozzo:
 - a) Di produrre agli uffici del servizio idrico integrato del Comune di Olbia, entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza nell'Albo pretorio, tutta la documentazione comprovante il regolare collegamento alla condotta fognaria;
 - b) Di provvedere allo slaccio delle eventuali utenze abusivamente collegate alla condotta per la raccolta delle acque meteoriche;
 - c) Di provvedere, per il tramite di Abbanoa S.p.A., all'immediata regolarizzazione dell'allacciamento alla condotta fognaria.
2. Al dirigente del Settore tecnico di effettuare i necessari controlli ai sensi dell'art. 129 comma 1 del D.Lgs. 152/06 e successive modificazioni;

Ordinanza n° 40 del 27.08.2010

3. Al gestore del servizio idrico integrato di verificare contestualmente al Comune di Olbia il regolare collegamento delle utenze fognaria degli immobili ubicati nelle vie di cui al punto 1 della presente ordinanza.

DISPONE

- I. Che la presente ordinanza venga pubblicata all'Albo pretorio del comune di Olbia e sul sito www.comune.olbia.ot.it, e sia altresì notificata tramite messo comunale ai seguenti soggetti:
 - Al direttore del Distretto n.7 di Abbanoa S.p.A. presso gli uffici di Abbanoa S.p.A. in località Colcò, Olbia;
 - Al dirigente del Settore Tecnico del Comune di Olbia;
 - Al dirigente del Corpo di Polizia Locale del Comune di Olbia;
 - Agli organi di stampa ed emittenti televisive locali.
- II. Che la presente ordinanza sia notificata tramite raccomandata A/R ai seguenti soggetti:
 - Al presidente di Abbanoa presso la sede legale di Abbanoa S.p.A. in via Straullu 35, 08100 Nuoro;
 - Al direttore di Abbanoa presso la sede amministrativa di Abbanoa S.p.A. in via Diaz 77, 09125 Cagliari;

E' fatto obbligo a chiunque spetti di rispettare e far rispettare la presente ordinanza.

IL SINDACO

f.to On. Giovanni Maria Enrico GIOVANNELLI

Avverso la presente ordinanza, entro 60 (sessanta) giorni dalla notifica, è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo regionale o in alternativa, entro 120 (centoventi) giorni, ricorso straordinario al Capo dello Stato.